

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Decreto "Cura Italia": sintesi delle principali novità

Il decreto "Cura Italia" si articola su **cinque assi**:

1. **finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici** impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. **sostegno all'occupazione e ai lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
3. **iniezione di liquidità** nel sistema del credito;
4. **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi**;
5. misure di sostegno per **specifici settori economici**.

Si riporta, di seguito, una **tavola di sintesi di alcune misure**, lasciando a successivi contributi i necessari approfondimenti.

Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo - (articoli 58 e 59)

Tutti i **versamenti fiscali** scaduti ieri, **16 marzo**, sono rinviati:

- al **20 marzo** per i contribuenti con **ricavi superiori a 2 milioni di euro**,
- al **31 maggio** per gli altri contribuenti.

Sospensione dei versamenti - (articolo 58, comma 2)

Tutti gli **altri versamenti** nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i **contributi previdenziali e assistenziali**, scaduti ieri, 16 marzo, sono **prorogati al 20 marzo**.

Sono **sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020** per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro**.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i **versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte**, ma anche i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi dell'assicurazione obbligatoria**.

I versamenti sospesi dovranno essere **effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020**. È comunque riconosciuta la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1)

Sono **sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli **adempimenti** dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il **30 giugno 2020**.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla **dichiarazione precompilata**, trovano applicazione i termini previsti dall'**articolo 1 D.L. 9/2020**, ragion per cui, ad esempio, le **certificazioni uniche** dovranno comunque essere trasmesse entro il **31 marzo**.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57)

La **sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali**, riservata dal **D.L. 9/2020** alle sole imprese del settore turistico, è **estesa ad una serie di soggetti** tra i quali rientrano, ad esempio, **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**; soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse**; soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub**.

Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 65)

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30.06.2020**. Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- **la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;**
- **la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.**

Effettuazione ritenute d'acconto: rinvio (articolo 58, comma 6)

I compensi percepiti **fino al 31.03.2020** dai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli **articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973**, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il **31 maggio**, dal **percettore** (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del **versamento rateale**, versando gli importi in **5 rate di pari importo** a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64)

Sono **sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020** i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)

È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti** e degli **strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro**.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'**importo massimo di 50 milioni di euro** per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un **successivo decreto**.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 62)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37)

È riconosciuta un'indennità **una tantum**, per il mese di **marzo**, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, agli **operai agricoli a tempo determinato**, ai **lavoratori dello spettacolo**, ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago** e ai **lavoratori stagionali del settore turismo**.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)

È riconosciuta la possibilità, per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, di chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)

Il **pagamento delle rate dei prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese** è **sospeso fino al 30 settembre 2020**.

La **data di restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** dovrà essere **rinviaa fino a quest'ultima data**.

Le **linee di credito accordate "sino a revoca"** e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati fino al 30 settembre**.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un'**autocertificazione** con la quale la **Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività** quale conseguenza diretta della **diffusione dell'epidemia da COVID-19**.

Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)

Per il mese di **marzo** è riconosciuto un **premio pari a 100 euro** ai **lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro** che **non possono beneficiare dello c.d. "smart-working"**, da calcolare in proporzione al **numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro**.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e **non concorre alla formazione del reddito**.

Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.